REGOLAMENTO CONSULTA DEI GIOVANI

Approvato con deliberazione C.C. n. 65 del 30/09/2013
Modificato con deliberazione C.C: n. 10 del 29/03/2019

INDICE

ART. 1 – COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DEI GIOVANI
ART. 2 – FINALITA'
ART. 3 – COMPONENTI
ART. 4 – ORGANI DELLA CONSULTA DEI GIOVANI
ART. 5 – ASSEMBLEA
ART. 6 – CONSIGLIO DI COORDINAMENTO
ART. 7- SEGRETARIO
ART. 8 – PRESIDENTE
ART. 9 – PERSONALE DI SUPPORTO
ART. 10 – PUBBLICAZIONE

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' stata istituita con delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 30/09/2013 la “CONSULTA dei GIOVANI”, organo di partecipazione e consultazione dell’amministrazione comunale in riferimento alle politiche giovanili.

ART. 2 – FINALITA’

Le finalità della Consulta dei giovani è quella di esprimere proposte,elaborare progetti,promuovere iniziative culturali,sportive e sociali inerenti i giovani,e farsi porta voce tra le istituzioni e le problematiche giovanili, promuovendo e collaborando con le varie associazioni del territorio.

ART. 3 – COMPONENTI

Alla Consulta dei giovani, possono aderire un numero illimitato di giovani,uomini e donne in età compresa tra i 15 e i **35** anni, residenti e non nel Comune di Sarsina, indipendentemente dall’indirizzo politico,dal ceto sociale,dalla razza,dalla religione.

Di tutti gli aderenti si terrà apposito elenco, aggiornato periodicamente e depositato presso il Comune.

ART. 4 – ORGANI DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

1 Assemblea
2 Consiglio di Coordinamento
3 Segretario
4 Presidente
5 Vicepresidente
6 Tesoriere
7 Grafico
8 Social Media Manager

ART. 5 – L’ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Consulta dei giovani.

Compiti dell’Assemblea sono:

- Eleggere il Consiglio di Coordinamento;
- Intervenire sulle tematiche giovanili,proponendo iniziative e collaborando con tutte le associazioni del territorio;
- Ascoltare le esigenze e le problematiche dei giovani;.

L’Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno **una** volte all’anno e la stessa delibera a maggioranza semplice dei presenti (la metà dei presenti più uno).

La prima convocazione è effettuata da un Consigliere Comunale con delega alle politiche giovanili.

In via straordinaria la Consulta può essere convocata ogni qualvolta se ne rilevi la necessità;

ART. 6 – CONSIGLIO DI COORDINAMENTO

Il Consiglio di Coordinamento eletto dall'assemblea ed è composto da un numero massimo stabilito dalla stessa risultante da un apposito verbale.

Il sindaco ha facoltà di nominare all'interno del comitato due rappresentanti sentita la giunta comunale.

Il Consiglio di Coordinamento ha il compito di promuovere le azioni necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali della Consulta e attuare le deliberazioni della stessa,inoltre ha il compito di eseguire tutte le proposte approvate dall'assemblea.

ART. 7 – SEGRETARIO

Il segretario è nominato dal Presidente.

Ha il compito di redigere il verbale della seduta dell'assemblea e del Consiglio di Coordinamento e sarà firmato dallo stesso e dal Presidente.

Può esprimere pareri e valutazioni da sottoporre agli organi deliberanti.

Il Segretario può avere diritto di voto.

ART. 8 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Coordinamento.

I compiti del Presidente sono:

- Convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio di Coordinamento;
  - Rappresentare la Consulta e curare, insieme al Consiglio di Coordinamento, l'attuazione dei suoi compiti. In caso di assenza, il Presidente delegherà un componente delle Comitato di Coordinamento;
- Mantenere i rapporti tra le istituzioni e le associazioni;
- Redigere a fine anno una relazione descrittiva su gli obbiettivi raggiunti e sui progetti di nuova esecuzione .
  - Tale relazione sarà sottoposta al Consiglio Comunale.

ART. 9 – PERSONALE DI SUPPORTO

Le funzioni di Presidente della Consulta, del Comitato di Coordinamento e dell'Assemblea, sono totalmente gratuite.

La Consulta dei giovani nelle proprie attività è assistita da personale dell'Amministrazione Comunale in accordo con i Consiglieri Comunali ed il Sindaco.

Ogni anno i Consiglieri Comunali informano il Consiglio Comunale sull'operato della Consulta.

ART. 10 – PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento approvato dal Consiglio Comunale verrà pubblicato e resterà affisso per 15 giorni all'albo pretorio,sul sito web del Comune e nelle bacheche Comunali.